



**PROCEDURA
RELATIVA ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
IN VIGORE DAL 4 FEBBRAIO 2026**

Il presente documento è di proprietà di ASTM S.p.A.
Ogni divulgazione o riproduzione o cessione a terzi d presente documento è di proprietà di ASTM S.p.A.

INDICE

1	DEFINIZIONI	3
2	FINALITÀ ED ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA	5
3	IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE.....	5
4	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	5
5	OPERAZIONI ESCLUSE	6
6	DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI RILEVANTI	6
7	DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI EX DELIBERE QUADRO	7
8	OPERAZIONI COMPIUTE DA SOCIETÀ CONTROLLATE.....	7
9	DISPOSIZIONI FINALI.....	8

1. DEFINIZIONI

Amministratore Indipendente: indica un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF – come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF – e al Codice delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., come di tempo in tempo modificato e integrato

Amministratori A di NAF: indica gli amministratori di NAF nominati dai titolari delle Azioni A NAF ai sensi dello statuto sociale di NAF

Amministratori B di NAF: indica gli amministratori di NAF nominati dai titolari delle Azioni B NAF ai sensi dello statuto sociale di NAF

Amministratori non correlati: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate

Azioni A NAF: indica le Azioni di NAF di categoria speciale denominata "A"

Azioni B NAF: indica le Azioni di NAF di categoria speciale denominata "B"

Codice: il codice di corporate governance delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., come di tempo in tempo modificato e integrato

Comitato controllo e rischi: il comitato costituito da ASTM e composto da tre amministratori

Gruppo ASTM: ASTM e le entità italiane o estere controllate da ASTM ai sensi dell'IFRS 10 - Bilancio Consolidato ("potere di dirigere le attività rilevanti ed essere esposti alla variabilità dei risultati")

ASTM o Società: ASTM S.p.A.

Ecorodovias: indica Ecorodovias Infrastruttura e Logística S.A.

NAF: indica Nuova Argo Finanziaria S.p.A., società con sede legale in Corso Romita 10, Tortona (AL), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria-Asti e codice fiscale e partita IVA 02580070064

Parti Correlate: come definite al successivo art. 3.1 della presente Procedura.

Principi Contabili Internazionali: i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e che risultano pro tempore applicabili

Regolamento Parti Correlate: Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate approvato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato

Soci A NAF Ultimi: indica ciascuna delle persone fisiche che sia, direttamente o indirettamente, socio di Aurelia S.r.l. (ovverosia Beniamino Gavio, Marcello Gavio e Raffaella Gavio) e l'insieme (i) dei relativi discendenti e ascendenti legati da un rapporto diretto di discendenza o di ascendenza (a titolo esemplificativo, genitori, figli, nipoti), (ii) dei relativi coniugi non legalmente separati, e (iii) dei relativi parenti in linea collaterale di secondo grado e i loro figli (vale a dire, l'insieme dei fratelli e sorelle e dei figli dei fratelli e delle sorelle).

Società Controllate: le entità italiane o estere di cui ASTM detiene, direttamente e indirettamente, il controllo ai sensi dell'IFRS 10 - Bilancio Consolidato ("potere di dirigere le attività rilevanti ed essere esposti alla variabilità dei risultati") diverse da Ecorodovias o da sue società controllate.

2. FINALITÀ ED ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA

La presente procedura (la "Procedura") è stata approvata in data 4 febbraio 2026 dal Consiglio di Amministrazione di ASTM, con il parere favorevole del Comitato controllo e rischi.

Tale procedura individua le regole che disciplinano l'approvazione e la gestione delle operazioni con Parti Correlate poste in essere da ASTM, direttamente ovvero per il tramite di Società Controllate, al fine di assicurare la trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

3.1 Ai fini della presente Procedura sono considerate parti correlate di ASTM i soggetti individuati come tali in applicazione dei Principi Contabili Internazionali, così come richiamati ai sensi dell'Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento Parti Correlate, riportati sub Allegato "A" (le "**Parti Correlate**").

3.2 Per la corretta gestione della presente procedura, le Parti Correlate di ASTM, identificate in base a quanto previsto al paragrafo 3.1 che precede, sono ordinate, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in una specifica banca dati creata sulla base dell'anagrafica delle partecipazioni societarie e delle dichiarazioni rilasciate dalle Parti Correlate, con cadenza semestrale e sulla base di apposita modulistica che verrà predisposta dalla Funzione Societario e Compliance e consultabile dalle Società Controllate.

In particolare, la Direzione Corporate Affairs & Compliance ha il compito di individuare, sulla base delle informazioni ricevute e disponibili, le Parti Correlate di ASTM. Ai fini dell'identificazione delle Parti Correlate indirette (per tali intendendosi le parti correlate di ASTM diverse da quelle indicate nella proposizione precedente), le Parti Correlate dirette sono tenute a fornire informazioni sulle proprie parti correlate, mediante la compilazione di appositi schemi di dichiarazione, nonché a comunicare senza indugio alla Direzione Corporate Affairs & Compliance le circostanze sopravvenute di cui siano venute a conoscenza e che possano comunque incidere, ovvero influire, sulla qualifica di parte correlata diretta o indiretta. Nei casi in cui l'individuazione di una parte correlata diretta o indiretta risulti complessa o controversa e, comunque, nei casi in cui lo ritenga opportuno, la Direzione Corporate Affairs & Compliance potrà richiedere un parere al Comitato controllo e rischi.

4. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1 Costituisce operazione con parte correlata qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni posto in essere con una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

4.2 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate:

- (a) l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica;
- (b) il controvalore dei contratti di durata dovrà essere pari ai corrispettivi presunti per la loro intera durata se si tratta di contratti a tempo determinato ovvero, se si tratta di contratti a tempo indeterminato, dovrà essere pari ai corrispettivi presunti per la durata di un esercizio sociale ovvero, ove il termine di preavviso per il recesso fosse maggiore ad un anno, per tutto il periodo di preavviso. Nei contratti con parti correlate non sarà possibile prevedere clausole di rinnovo annuale automatico del rapporto stesso.

4.3 Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 3 con riferimento all'identificazione delle parti correlate, le operazioni con parti correlate possono qualificarsi come:

- ❑ Operazioni escluse,
- ❑ Operazioni Rilevanti.

La qualificazione delle Operazioni Rilevanti compete al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili che, nei casi in cui la valutazione risultasse complessa o controversa, vi potrà provvedere con il supporto della Direzione Corporate Affairs & Compliance.

5. OPERAZIONI ESCLUSE

5.1 Rientrano nella categoria delle Operazioni escluse:

- a) le operazioni concluse con Società Controllate a condizione che (i) né titolari di Azioni A NAF, (ii) né alcun membro del Socio A NAF Ultimo detengano, direttamente o indirettamente¹, una partecipazione superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale di tali Società Controllate;
- b) le operazioni concluse con parti correlate che, per ciascun esercizio, complessivamente a livello di Gruppo non eccedano Euro un milione.

6. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI RILEVANTI

6.1 Sono Operazioni Rilevanti tutte le operazioni con parti correlate che non ricadano nelle fattispecie previste al precedente paragrafo 5 (Operazioni escluse).

6.2 L'approvazione preventiva delle Operazioni Rilevanti poste in essere da ASTM è riservata al Consiglio di Amministrazione che delibererà, previo motivato parere del Comitato controllo e rischi, con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica tra i quali almeno 1 (uno) Amministratore nominato su designazione degli Amministratori B di NAF (diverso dall'Amministratore Indipendente designato dagli Amministratori B di NAF) e 1 (uno) Amministratore nominato su designazione degli Amministratori A di NAF (diverso dall'Amministratore Indipendente designato dagli Amministratori A di NAF).

6.3 Il Comitato controllo e rischi dovrà essere coinvolto attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati della conduzione della trattativa e dell'istruttoria.

6.4 Il Comitato controllo e rischi, nell'espletamento del suo compito, può farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Resta ferma la possibilità che l'esperto indicato dal Comitato assista anche ASTM nel compimento dell'Operazione purché l'incarico preveda espressamente che l'esperto assista anche e specificamente il Comitato nell'assolvimento dei compiti ad esso spettanti ai sensi della Procedura.

Il Comitato controllo e rischi assumerà le proprie determinazioni a maggioranza dei propri componenti.

¹ Per il tramite di soggetti diversi da ASTM e da Società Controllate.

6.5 Nel caso in cui con riferimento ad una determinata Operazione Rilevante uno o più degli Amministratori che compongono il Comitato controllo e rischi risultino correlati, questi saranno sostituiti, limitatamente all'operazione in esame, da altri Amministratori non correlati eventualmente presenti in Consiglio di Amministrazione, in modo che il numero dei componenti il Comitato risulti comunque pari a tre. Gli eventuali Amministratori non correlati, diversi da quelli nominati, subentreranno ai componenti correlati del medesimo Comitato in ordine di età, fermo restando che l'Amministratore subentrante non correlato sarà tratto, rispettivamente, tra gli Amministratori A di NAF, ovvero tra gli Amministratori B di NAF, a seconda che sia stato sostituito un Amministratore A di NAF o un Amministratore B di NAF, nel rispetto della composizione del Comitato controllo e rischi prevista dall'art. 23 dello statuto di ASTM.

Nell'ipotesi in cui, relativamente ad una data Operazione Rilevante, l'Amministratore subentrante non correlato non possa essere tratto, rispettivamente, tra gli Amministratori A di NAF o tra gli Amministratori B di NAF nel rispetto della composizione del Comitato controllo e rischi prevista dall'art. 23 dello statuto di ASTM, l'operazione dovrà essere approvata previo motivato parere favorevole di un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

6.6 Resta fermo, in ogni caso, che:

a) la procedura di sostituzione ai sensi del precedente articolo 6.5 non si applica nel caso in cui gli Amministratori non correlati abbiano un interesse, anche potenziale o indiretto, nelle operazioni societarie; nonché

b) ai fini dell'applicazione della procedura di sostituzione di cui al precedente articolo 6.5, non costituisce "correlazione" il fatto che un Amministratore di ASTM sia un *dirigente con responsabilità strategiche* di Nuova Argo Finanziaria S.p.A.

6.7 I verbali delle deliberazioni di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dovranno contenere un'adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro.

6.8 Le disposizioni del presente paragrafo troveranno applicazione anche per le Operazioni Rilevanti di competenza dell'Assemblea dei Soci o che da questa debbano essere autorizzate a sensi di legge o di statuto.

Le delibere dell'Assemblea dei Soci verranno adottate con le maggioranze previste dalla vigente normativa o dallo statuto sociale di ASTM.

7. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI EX DELIBERE QUADRO

7.1 Per serie di operazioni omogenee concluse con determinate categorie di parti correlate, individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, ASTM potrà assumere, anche nell'interesse delle Società Controllate, delibere quadro che prevedano il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare e la motivazione delle condizioni previste.

7.2 Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Amministratore Delegato fornirà al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una completa informativa sull'attuazione delle delibere quadro con riferimento al precedente esercizio.

8. OPERAZIONI COMPIUTE DA SOCIETÀ CONTROLLATE

- 8.1** Fatti salvi ed impregiudicati i principi di autonomia gestionale dei competenti organi sociali, le operazioni con Parti Correlate ad ASTM poste in essere da Società Controllate, che non ricadano nelle fattispecie previste al paragrafo 5.1, lettere a) e b) della presente procedura (Operazioni escluse), dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione di ASTM che delibererà previo parere del Comitato controllo e rischi.

In relazione a ciascuna operazione, che dovrà essere previamente approvata dall'organo amministrativo della Società Controllata, il Consiglio di Amministrazione di ASTM dovrà ricevere un'informativa idonea a consentire un esame dell'operazione e in particolare:

- caratteristiche generali dell'operazione, indicando oggetto, motivazioni, corrispettivo, tempistica, nonché natura della correlazione;
- modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni suscettibili di generare obbligazioni in capo alla società;
- prevedibili effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione;
- eventuali interessi, anche indiretti, dei componenti gli organi sociali.

Per il rilascio del proprio parere, il Comitato controllo e rischi avrà facoltà di richiedere informazioni agli organi delegati della società controllata e potrà farsi assistere, a spese di ASTM, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

- 8.2** Ai fini di quanto previsto dal precedente paragrafo 8.1, si specifica che qualora per ragioni di urgenza l'operazione non potesse essere preventivamente sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione di ASTM, la Società controllata: (i) prima del compimento dell'operazione, informerà l'Amministratore Delegato di ASTM, anche per le vie brevi, delle ragioni di urgenza e (ii) successivamente al compimento dell'operazione, ferma l'efficacia della stessa, predisporrà una relazione da sottoporre al primo Consiglio di Amministrazione utile di ASTM e al Comitato controllo e rischi, contenente una adeguata descrizione delle caratteristiche principali dell'operazione nonché delle ragioni dell'urgenza.

- 8.3** Per consentire l'attuazione del presente paragrafo 8, le Società Controllate dovranno garantire un flusso informativo nei confronti di ASTM secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla medesima ASTM.

9. DISPOSIZIONI FINALI

- 9.1** L'Amministratore Delegato di ASTM è delegato ad emanare le disposizioni attuative della presente procedura e ad apportare alla stessa, sentito il Comitato controllo e rischi, le modifiche e le integrazioni meramente formali che si rendessero necessarie.

ALLEGATO A

DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento Consob n.17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

Parti correlate

Una *parte correlata* è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
- (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]².

2. Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate" secondo i principi contabili internazionali

I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano *stretti familiari di una persona* quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

3. Principi interpretativi delle definizioni

- 3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].
- 3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento(CE) n. 1606/2002.

² Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

